

ASSOCIAZIONE “Comunità Ecoenergetica Solidale Ente del Terzo Settore”

REGOLAMENTO

(Modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell’energia, dei benefici PNRR e degli altri ricavi)

1. Finalità e portata del Regolamento e Definizioni

Il presente regolamento (“**Regolamento**”) dell’Associazione denominata “*Comunità Ecoenergetica Solidale Ente del Terzo Settore*” (in forma breve *COM.ECO.SOL ets*) (nel seguito “**CER**”) stabilisce i criteri per l’attribuzione della tariffa premio regolamentata dal Titolo II del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito rispettivamente “**Tariffa Premio**” e “**Decreto**”), del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA (nel seguito “**Contributo Valorizzazione**”); il Contributo Valorizzazione, unitamente alla Tariffa Premio, nel seguito definito anche “**Incentivi**”) sono maturati ed incassati dalla CER per effetto dell’autoconsumo virtuale dell’energia rinnovabile condivisa, prodotta da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER, da parte di ciascuno dei suoi membri che hanno il punto di accesso alla rete elettrica identificato dal codice POD sotteso alla medesima cabina primaria (“**Associati Ordinari**”). Ai fini del presente Regolamento, per “**Energia Elettrica Condivisa**” si intende, l’energia condivisa che determina la produzione di Incentivi, come misurata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) s.p.a. nell’anno solare relativo all’esercizio chiuso.

Il Regolamento stabilisce inoltre i criteri per:

- a) la determinazione della destinazione della c.d. “quota eccedentaria” (nel seguito “**Quota Eccedentaria**”) di cui all’articolo 3, comma 2, lettera (g) del Decreto;
- b) la ripartizione dei proventi ricavati dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e riversata nella rete di distribuzione da impianti alimentati da fonti rinnovabili di esclusiva proprietà della CER (nel seguito “**Energia Vendita**”).
- c) la ripartizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 14, comma 1, lettera (e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, come meglio descritto nel Titolo III del Decreto, spettante per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nella disponibilità di una CER nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (nel seguito “**Contributo PNRR**”);
- d) la determinazione dei corrispettivi dovuti alla CER dall’Associato che fruisce dei servizi erogati dalla CER;
- e) la determinazione dei corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti dall’Associazione e/o per la compensazione dei vantaggi conseguiti dall’Associato che ha deciso di recedere dalla CER e ha fruito della ripartizione degli Incentivi e/o del Contributo PNRR.

Ai fini del presente Regolamento, per quanto attiene al conteggio degli Incentivi e alla ripartizione della Quota Ripartita come di seguito definita, gli Associati Ordinari che in forza della partecipazione alla CER hanno ottenuto la totalità o una quota parte del Contributo PNRR per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di loro esclusiva proprietà e reso disponibile alla CER ai fini della condivisione dell’energia prodotta, sono definiti “**Soci Finanziati**”; gli Associati Ordinari che partecipano alla CER e rendono disponibile alla medesima uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili di loro proprietà destinati all’autoconsumo, per il quale non hanno avuto accesso al Contributo PNRR, e al contempo prelevano dalla rete energia l’elettrica residua destinata al soddisfacimento del proprio fabbisogno, sono definiti “**Soci ProConsumer**”; gli Associati Ordinari che partecipano alla CER, che non possiedono un impianto alimentato da fonti rinnovabili reso disponibile alla CER e che prelevano dalla rete l’energia elettrica destinata al soddisfacimento del proprio fabbisogno, sono definiti “**Soci Consumer**”; gli Associati Ordinari che partecipano alla CER e rendono disponibile alla medesima un impianto alimentato da fonti rinnovabili di loro proprietà, per il quale non hanno avuto accesso al Contributo PNRR, e al contempo riversano nella rete la totalità dell’energia prodotta dall’impianto sono definiti “**Soci Produttori**”.

Il contratto di messa a disposizione alla CER di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile da parte di soggetti terzi proprietari e/o produttori o di Soci ProConsumer o di Soci Produttori è oggetto di separati accordi e non è dovuto né riconosciuto alcun corrispettivo per la messa a disposizione di ciascun impianto di produzione.

Restano estranei al presente Regolamento: (i) i vantaggi economici derivanti dall'autoconsumo fisico di energia elettrica da impianti di produzione di proprietà dei Soci Produttori e dei Soci ProConsumer (ii) i corrispettivi di vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa nella rete da impianti di produzione di proprietà dei Soci Produttori e dei Soci ProConsumer.

L'atto di conferimento del mandato di cui al successivo Articolo 3 è effettuato contestualmente all'accordo con la CER che include la dichiarazione di adesione dell'Associato Ordinario al presente Regolamento ("**Accordo**").

2. Principi generali

La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della CER ("**Autoconsumo Virtuale**") consente, ai sensi della normativa applicabile, la maturazione degli Incentivi e pertanto tali Incentivi possono essere oggetto di attribuzione agli Associati Ordinari alla CER, secondo le regole di cui al presente Regolamento.

La ripartizione ed il pagamento degli Incentivi incassati dalla CER, nei casi e alle condizioni di cui al presente Regolamento, sono subordinati al fatto che l'Associato Ordinario che ne ha diritto abbia, tra l'altro, accettato per iscritto il presente Regolamento, abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico previsti dallo Statuto della CER, dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la CER, non sia altrimenti inadempiente nei suoi obblighi ed impegni, anche di altra natura, nei confronti della CER e non risulti escluso dall'accesso agli Incentivi ai sensi della normativa applicabile.

L'Associato Ordinario prende atto e accetta che gli Incentivi che siano il risultato del suo Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla CER e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di pluralità di configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dalla CER, i costi generali della CER sono attribuiti in quote uguali a ciascuna configurazione.

3. Conferimento di mandato alla CER e altri obblighi dell'Associato Ordinario

L'Associato Ordinario aderisce al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER e conferisce, a tal fine, pieno mandato alla CER (con facoltà della CER di attribuire un sub-mandato ad un terzo) o, su indicazione della CER, direttamente al terzo individuato dalla CER, che assume il ruolo di referente ("**Referente**") nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la CER può variare, di tempo in tempo, il referente o il terzo cui sia conferito il mandato o il sub-mandato: l'Associato Ordinario si impegna, ove necessario, ad aggiornare tempestivamente le sue dichiarazioni e il mandato conferito.

L'Associato Ordinario per la finalità di cui al precedente punto 1 si impegna a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CER al fine di consentire la maturazione di Incentivi.

Per effetto del mandato conferito, l'Associato Ordinario autorizza espressamente la CER ad operare per suo conto anche al fine di:

- a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare degli Incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa e a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine, nonché presentare al GSE l'istanza per beneficiare del Contributo PNRR;

- b) comunicare il nominativo dell'Associato Ordinario, unitamente a quello di tutti gli altri Associati Ordinari aderenti alla CER, al GSE e ad ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE e da tali autorità competenti (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza del Socio Consumatore, il codice POD) per la finalità di poter beneficiare degli Incentivi;
- c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere agli Incentivi;
- d) incassare dal GSE gli Incentivi;
- e) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) anche in ordine all'appartenenza al perimetro della cabina primaria ovvero ai dati di consumo.

L'Associato Ordinario, nell'aderire al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER, dichiara di rinunciare al diritto di richiedere alla società di vendita di energia elettrica con cui ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica lo scorporo in bolletta degli Incentivi.

L'Associato Ordinario, nell'aderire al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER, in relazione ad ogni impianto alimentato da fonti rinnovabili posto nella disponibilità della CER, si obbliga a comunicare ogni eventuale incentivo o beneficio pubblico conseguito per la progettazione e/o realizzazione del medesimo impianto.

4. Impegni della CER

La CER si impegna a stipulare il o i contratti con il GSE ("**Contratto GSE**") necessari per l'attribuzione degli Incentivi e, ove già stipulato, a inserire l'Associato Ordinario tra i clienti finali che contribuiscono all'autoconsumo dell'Energia Elettrica Condivisa di cui al Contratto GSE nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il Contratto GSE e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CER di altri Soci Consumatori. Resta impregiudicata la facoltà della CER di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno tre mesi a tutti gli associati, quando siano venute meno le condizioni che garantiscono l'economicità della sua attività, per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra ragione.

La CER si impegna altresì a porre in essere quanto necessario per consentire la maturazione di Incentivi, fermo che non può garantire la loro maturazione.

La CER, ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi e della produzione di energia elettrica immessa in rete, informerà gli Associati Ordinari circa gli orari che possono consentire una massimizzazione della maturazione degli Incentivi.

Ai fini di quanto previsto nei successivi articoli, la CER redigerà una contabilità separata per la gestione della Quota Eccedentaria prevista dal Decreto.

5. Impegni e dichiarazioni dell'Associato Ordinario

L'Associato Ordinario si impegna a mettere a disposizione della CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette di energia elettrica relative a ciascun anno solare e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il valore degli Incentivi spettanti. L'Associato Ordinario si impegna altresì a trasmettere alla CER tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa: titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD,

caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza, ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della CER e, più in generale, le finalità della CER. Inoltre, L'Associato Ordinario si impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. La violazione degli impegni previsti dal presente articolo legittima la risoluzione da parte della CER dell'Accordo con L'Associato Ordinario.

L'Associato Ordinario, all'atto dell'adesione al Regolamento, deve dichiarare e garantire, tra l'altro, quanto segue:

- a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al/i POD con i quali aderisce alla CER;
- b) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile;
- c) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

6. Destinazione dell'Energia Condivisa Eccedentaria

Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il valore della **Quota Eccedentaria** degli Incentivi per l'anno solare di riferimento per l'esercizio, come definita e disciplinata nell'articolo 3, comma 2, lettera (g) e nell'Allegato 1, punto 4 del Decreto.

La destinazione della Quota Eccedentaria viene stabilita in via esclusiva dal Consiglio Direttivo, nelle modalità dallo stesso definite, per le finalità previste dal Decreto; in particolare: finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. La Quota Eccedentaria non viene distribuita alle imprese.

La CER gestirà con contabilità separata ogni operazione relativa alla Quota Eccedentaria.

7. Determinazione della Quota Disponibile e della Quota Ripartita

Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, vengono calcolati il valore in euro (€) della **Quota Disponibile** ed il valore della **Quota Ripartita** per l'anno solare di riferimento per l'esercizio.

La **Quota Disponibile** è data dalla differenza tra:

- a) le **Entrate**, pari alla somma degli Incentivi, dell'Energia Venduta e dei Corrispettivi come di seguito definiti, incassati nell'esercizio, e
- b) le **Uscite Prioritarie**, pari alla somma della Quota Eccedentaria e delle eventuali Imposte riconducibili all'Energia Venduta o ai Corrispettivi derivanti da attività svolte a favore di soggetti diversi dagli Associati, di competenza per l'esercizio chiuso.

La **Quota Ripartita** è data dalla differenza tra:

- a) la **Quota Disponibile**, e
- b) le **Uscite Ulteriori**, pari alla somma dei corrispettivi dovuti al GSE, delle spese sostenute per l'ordinaria e straordinaria gestione amministrativa, burocratica e fiscale dell'Associazione, delle eventuali spese sostenute per il Soggetto Delegato alla ripartizione degli Incentivi, delle eventuali spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione burocratica degli impianti alimentati a fonti rinnovabili di proprietà della CER, delle eventuali polizze assicurative e di tutte le altre spese sostenute durante l'esercizio chiuso.

8. Destinazione della Quota Ripartita

La **Quota Ripartita** viene destinata:

- a) per il settanta per cento (70%) del suo ammontare ai Soci ProConsumer e ai Soci Consumer che hanno reso disponibili alla CER i POD di utenza (**Quota Ripartita tra i consumatori**)
- b) per il trenta per cento (30%) del suo ammontare ai Soci Produttori e ai Soci ProConsumer che hanno reso disponibili uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili alla CER (**Quota Ripartita tra i produttori**)
- c) per lo zero per cento (0%) del suo ammontare ai Soci Finanziati.

9. Criteri di ripartizione della Quota Ripartita tra i consumatori

La “**Quota Ripartita tra i consumatori (QRC)**” viene ripartita tra i Soci ProConsumer e i Soci Consumer come segue:

- a) per ciascuno dei POD di utenza in prelievo facenti parte della CER, viene calcolato in chilowattora (kWh) il valore dell’“**Energia Totale F1 Consumata dal singolo consumatore (K_x)**”, pari alla somma di tutti i consumi registrati la fascia F1 nell’anno solare di riferimento per l’esercizio chiuso, ottenuto dalle bollette di tutti i singoli POD di ciascun Socio ProConsumer o Socio Consumer; le bollette saranno tutte e sole le bollette fatte pervenire alla CER dai Soci ProConsumer o Soci Consumer per l’anno solare relativo all’esercizio chiuso pervenute, entro i termini di consegna stabili dal Consiglio Direttivo; non saranno accettate eventuali integrazioni documentali oltre il termine di scadenza;
- b) per il [α] 40%, la QRC viene suddivisa in base al numero complessivo “n” di POD di utenza in prelievo facenti parte della CER nel corso dell’anno solare di riferimento per l’esercizio chiuso;
- c) per il restante [100% - α] 60%, la QRC viene suddivisa in modo proporzionale al valore dell’“Energia Totale F1 Consumata dal singolo consumatore (K_x)”;
- d) la formula per il calcolo della “**Quota Spettante al singolo Socio ProConsumer o Consumer (QSPC)**” è pertanto:

$$QSPC_x = \frac{[QRC * \alpha]}{n} + \frac{[QRC * (100\% - \alpha)] * K_{(x)}}{\sum_x K_{(x)}}$$

10. Criteri di ripartizione della Quota Ripartita tra i produttori

La “**Quota Ripartita tra i produttori (QRP)**” viene ripartita tra i Soci Produttori e i Soci ProConsumer come segue:

- a) viene calcolato in chilowattora (kWh) il valore dell’“**Energia Prodotta da tutti i Produttori**”, pari alla somma dei valori di produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili resi disponibili alla CER da ciascun Socio Produttore o Socio ProConsumer; resta inteso che – ai fini del calcolo – si terrà conto del dettaglio di produzione delle sole fatture di vendita al GSE, o ad altro soggetto terzo, emesse dal singolo Socio Produttore o Socio ProConsumer e relative all’anno solare relativo all’esercizio chiuso, pervenute entro i termini di consegna stabili dal Consiglio Direttivo e che non saranno accettate eventuali integrazioni documentali da parte degli Associati;
- b) per il [β] 40%, la QRP viene suddivisa in base al numero complessivo “m” di POD di utenza in immissione

in facenti parte della CER nel corso dell'anno solare di riferimento per l'esercizio chiuso;

- c) per il restante $[100\% - \beta]$ 60%, la QRP viene suddivisa in modo proporzionale al valore dell'“Energia Totale Prodotta dal singolo impianto alimentato da fonti rinnovabili (W_x)”;
- d) la formula per il calcolo della “Quota Spettante al singolo Socio ProConsumer o Produttore (QSPP)” è pertanto:

$$QSPP_x = \frac{[QRP * \beta]}{m} + [QRP * (100\% - \beta)] * \frac{W_{(x)}}{\sum_x W_{(x)}}$$

11. Criteri di ripartizione del Contributo PNRR

Il consiglio Direttivo stabilisce a sua discrezione, per l'esercizio entrante o di volta in volta, l'entità del corrispettivo (nel seguito “**Corrispettivo PNRR**”) spettante per l'attività svolta a favore di un Associato Finanziato che abbia ottenuto il Contributo PNRR in forza della sua partecipazione alla CER e grazie alle attività svolte direttamente dalla CER e/o dalla stessa appaltate allo scopo.

Il valore imponibile del Corrispettivo PNRR, dovuto all'Associazione dall'Associato Finanziato solo a buon fine dell'istanza di richiesta del contributo e ad incasso avvenuto, non potrà in ogni caso essere superiore al cinque per cento (5%) del valore del Contributo PNRR netto incassato e comunque non potrà risultare inferiore al valore di euro settecentocinquanta (750/00).

12. Corrispettivi dovuti all'Associazione dall'Associato Ordinario che recede

L'Associato ProConsumer e/o l'Associato Produttore che recedono nel corso dell'esercizio perdono ogni diritto alla ripartizione degli Incentivi relativa all'esercizio nel quale recedono.

L'Associato Finanziato che recede prima della conclusione del decimo anno (10° anno) a decorrere dalla data di incasso del Contributo PNRR è tenuto a riconoscere alla CER, a titolo di equo e proporzionato corrispettivo per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, una somma pari a:

$$0,7 * [10 - (\text{anno di recesso}) + (\text{anno di entrata in esercizio dell'impianto})] * (\text{Contributo PNRR} - \text{Corrispettivo PNRR}) / 10$$

13. Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori

L'Accordo della CER con gli Associati Ordinari ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto di tutti gli Associati Ordinari.

L'Associato Ordinario può in ogni momento recedere dall'Accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della CER della comunicazione di recesso.

La CER può recedere dall'accordo con l'Associato Ordinario solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto con il GSE. Resta ferma la possibilità della CER di risolvere l'Accordo per il caso di inadempimenti del Socio all'Accordo o ai suoi obblighi quale socio tra cui, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito

- all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
- c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- d) adozione di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CER;
- e) altre gravi violazioni degli obblighi verso la CER.

L'Accordo tra Socio Consumatore e CER cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- a) cessazione della titolarità da parte del Socio Consumatore del punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Socio Consumatore di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CER;
- b) perdita da parte del Socio Consumatore della qualifica di socio della CER per recesso o, ove consentito dallo statuto, per esclusione.
- c) perdita del Socio Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere gli Incentivi.

14. Effetti della cessazione dell'Accordo

In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e CER, la CER comunica al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.

L'Associato Ordinario avrà comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'Accordo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della CER di trattenere tutti i pagamenti dovuti dall'Associato Ordinario alla CER.